CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL "*"***SERVIZIO DI RILEVAZIONE MISURE DEI CONTATORI IDRICI***" LOTTO "Valle dell'Irno" – Comuni di Baronissi (SA) e Pellezzano (SA).* importo a base d'asta complessivo iva esclusa **€ 40.152,00**. CIG **7562478245**

L'anno **2018 (duemiladiciotto)** addì ___ **(_____)** del mese di _____ nella sede legale di Ausino S.p.a. in Via Balzico, n° 46 di Cava de' Tirreni

TRA

la società Ausino S.p.A., d'ora in poi definita AUSINO, (C.F. n. 97694170016) rappresentata dall'avv. Mariano Agrusta nato a Salerno il 24/11/1985, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AUSINO S.p.A. e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede legale di AUSINO, in Cava de' Tirreni (SA), Via A. Balzico n. 46

E

La Società _____, d'ora in poi definito *Fornitore*, con sede legale in _____ (__), via _____, n° _____ P.I _____ che interviene nel presente atto in persona di _____ _____ nato a Salerno, il __/__/____, codice fiscale _____ nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa;

PREMESSE

• con determina del RUP in data **__/__/2018** n. **___,** a seguito di procedura negoziata ex art..125 del Dlgs 50/16 relativo al servizio di *"***SERVIZIO DI RILEVAZIONE MISURE DEI CONTATORI IDRICI***" LOTTO "Valle dell'Irno"* – Comuni di Baronissi (SA) e Pellezzano (SA). importo a base d'asta complessivo iva esclusa **€ 40.152,00**. CIG 7562478245, è stato disposto l'affidamento al "Fornitore";

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE GENERALITÀ E NORME REGOLATRICI

L'avv. Mariano Agrusta, per conto della Società Ausino S.p.A., nel cui nome dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa Società _____, d'ora in poi definito *Fornitore*, con sede legale in

_____ (__), via _____, n° _____ P.I _____ l'appalto del al servizio di "'**SERVIZIO DI RILEVAZIONE MISURE DEI CONTATORI IDRICI***" LOTTO "**Valle dell'Irno**"* CIG **7562478245**

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, gli atti di gara (inclusi espressamente l'offerta tecnica e quella economica, le spiegazioni eventuali rese in sede di giustificazione dell'anomalia dell'offerta che rappresentano obbligazioni aggiuntive a quelle standard degli atti generali di gara) ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e regolamento di attuazione Dpr 207/2010 (per quanto non abrogato).

Art. 2 – DEFINIZIONI

I termini e le espressioni di cui al presente contratto debbono essere interpretati secondo le definizioni di seguito indicate:

- ***Committente***: la società Ausino S.p.A. come identificata in premessa.
- ***Fornitore***: la Società costituita esecutrice del servizio di cui all'art. 1.

Art. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

AUSINO affida al ***Fornitore*** l'esecuzione del servizio di raccolta delle misure dei contatori idrici per la determinazione dei consumi delle utenze in gestione Ausino dei comuni indicati all'art. 1.

Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità rappresentate negli atti di gara ed in particolare nel "***Capitolato Speciale di Appalto***", in breve ***CSA*** che si ritiene qui integralmente richiamato.

Art. 4 – DURATA E LUOGO

Il presente contratto avrà durata di mesi **dodici** (come descritto all'art. 5 del CSA) decorrente dalla

data di consegna delle attività di rilevazioni. Il fornitore è obbligato al rispetto dell'ultimazione del servizio di misura dei contatori di 2 cicli semestrali consecutivi di rilevazioni riferiti alle utenze dei comuni di cui all'art. 1 e per ogni ciclo di fatturazione. Il Fornitore dovrà rispettare i termini temporali definiti agli artt. 7 e 8 del CSA. e le eventuali prescrizioni del RUP o del DES. E' esclusa la proroga del rapporto contrattuale per ulteriori periodi.

Art. 5 – PRESTAZIONI CONTRATTUALI, MODALITA' DI ESECUZIONE PIANIFICAZIONE

Il Fornitore si impegna ad eseguire i servizi di gestione della rilevazione della lettura dei misuratori secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto (CSA).

Sono a carico del ***Fornitore***, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli impedimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il ***Fornitore*** si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.

Art. 6 – PENALI

Salvo il risarcimento dell'eventuale danno, per il semplice ritardo e/o per lieve inadempienza relativi alle prestazioni indicate nell'art. 7 del CSA, in caso di situazioni più gravi (tra le quali, il mancato rispetto dei requisiti offerti in sede di gara e segnatamente nell'offerta tecnica), si adotteranno le penalità di cui all'art. 8 del CSA, cui si rimanda per le fattispecie di penalità contemplate. La massima penalità irrogabile è pari al 10% sul totale dell'importo appaltato. L'applicazione della penale sarà effettuata secondo le procedure specificamente indicate nel CSA. Il Fornitore prende atto che

l'applicazione delle penali sopra indicate non preclude il diritto di AUSINO di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il ***Fornitore*** dall'adempimento della obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 7 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del ***Fornitore***, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 8 del presente contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto e viaggio. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AUSINO da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza vigenti. AUSINO si riserva la facoltà di procedere, ed il ***Fornitore*** accetta incondizionatamente, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

Art. 8 – CORRISPETTIVI

Per la fornitura dei servizi di cui al presente contratto, AUSINO riconoscerà al Fornitore, con valutazione a misura, un corrispettivo determinato dal prodotto di tre componenti costituite da 1^ "***numero delle letture ammesse ai corrispettivi***", 2^ "***coefficiente di valore della tipologia della misura e dal componente***" e 3^ "***prezzo unitario della prestazione***". Nell'ipotesi di mancato raggiungimento della performance di risultato offerta in sede di gara sarà applicata una detrazione proporzionale al numero delle misure non effettuate per raggiungere l'obiettivo prefissato. Tutte le componenti accennate, i criteri di determinazione dei corrispettivi e di

fatturazione correlata sono dettagliatamente descritti agli artt. 12 e 13 del CSA cui si rimanda. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate e che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. Si considera a carico del Fornitore ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico di AUSINO dal presente contratto.

Art. 9 – FATTURAZIONE

La fatturazione sarà effettuata con **cadenza trimestrale** in relazione a cicli di lavorazione eseguiti e conclusi per le quantità effettivamente lavorate. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; tali ritenute potranno essere svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Ausino e previa acquisizione del DURC regolare. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate ad Ausino S.p.A., o mediante immagine della fattura all'indirizzo pec ufficiale di Ausino. Le fatture dovranno avere l'indicazione:

- dettaglio distinto per Comune delle prestazioni effettuate;
- del CIG (codice identificativo di gara);
- del conto dedicato ex lege 136/2010.

Art. 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti al Fornitore saranno effettuati entro il termine di sessanta giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario presso la banca d'appoggio indicata dal ***Fornitore***, previa verifica delle regolarità della documentazione richiesta e della conformità del servizio prestato.

Il ***Fornitore***, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In

difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il ***Fornitore*** potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto;

Il ***Fornitore*** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il ***Fornitore*** si impegna a dare immediata comunicazione all'AUSINO della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E INFORTUNI

Il ***Fornitore*** si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi (cfr. art. 6 e 11 del CSA) verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il ***Fornitore*** si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Gli obblighi relativi ai contratti nazionali di lavoro, di cui ai punti precedenti, vincolano il ***Fornitore*** anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il ***Fornitore*** assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale. Si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti o da terzi dallo stesso incaricati alle persone nonché alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi, per le prestazioni contrattuali

derivanti dal presente contratto.

Il ***Fornitore*** con la sottoscrizione del contratto dichiara sotto la propria responsabilità che i propri dipendenti e/o collaboratori impiegati nelle attività di cui al presente contratto sono coperti e indennizzabili ad opera dell'INAIL per tutti i danni che potessero derivare. In relazione a quanto previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il committente dichiara che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto ad interferenze, non è quindi necessario allegare la relazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali), pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero. Resta immutato l'obbligo per l'appaltatore di redigere e depositare presso la stazione Appaltante, anteriormente alla stipula del contratto, il **documento di valutazione dei rischi (DVR)** di cui all'articolo 28 del D.lgs. 81/2008 e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi

ART.12 - DANNI RESPONSABILITA' CIVILE E CAUZIONE

Il ***Fornitore*** è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. Inoltre, lo stesso è responsabile dei danni che potrebbero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad AUSINO, al suo personale, nonché ai loro beni mobili e immobili, nonché a terzi.

Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

AUSINO ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ha la facoltà di considerare risolto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del ***Fornitore*** per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno nelle seguenti ipotesi di mancato rispetto dei termini essenziali dettagliatamente precisati nell'art. 18 del CSA.

In particolare, si richiama in questa sede che si attiverà la clausola risolutiva nei casi di esecuzione del servizio in forma di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'operatore economico Fornitore, il Committente considera impregiudicata ogni azione per eventuali danni.

Il Fornitore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere fatto salvo il valore dei servizi già resi al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia. In ogni caso resta salva la facoltà di AUSINO di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore con possibilità di rivolgersi ad altro fornitore, con ogni onere e spesa a carico dell'aggiudicatario.

ART. 14- RECESSO

È facoltà delle parti recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1671 c.c. indipendentemente da qualsivoglia ipotesi di inadempienza e per qualsiasi ragione. In tal caso, al Forniture verranno riconosciute solamente le spese sostenute ed i lavori/forniture eseguiti. Qualora l'operatore economico recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, il Committente si riserva di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro operatore economico, impregiudicato in ogni caso il risarcimento di ulteriori eventuali danni.

Art. 15 - SUBAPPALTO

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto può avvalersi del subappalto se previste conformemente alle disposizioni dell'art. 105 del Codice, nonché del punto 9 del Disciplinare di gara e del DGUE ed, in particolare, se ha indicato, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il Fornitore è responsabile dei

danni che dovessero derivare all'AUSINO o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. L'eventuale subappalto nei termini accennati non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'AUSINO, della perfetta esecuzione del contratto. Il Fornitore si obbliga a mallevare e tenere indenne l'AUSINO da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subfornitore, subappaltatore o ai loro ausiliari.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'AUSINO può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in alternativa.

ART. 16 – RESPONSABILITA' PER DANNI

Il Fornitore è responsabile per danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo causati dalle attività oggetto del presente contratto.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto al Fornitore, non sarà riconosciuta alcuna delle prestazioni effettuate, e AUSINO potrà richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla cessione stessa.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

Non sarà accettata alcuna cessione del credito derivante dal presente contratto; pertanto eventuali cessioni effettuate non saranno opponibili ad AUSINO.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di cui al presente contratto, si farà riferimento in via esclusiva al Foro territorialmente competente di TAR CAMPANIA – sez. Salerno.

ART. 20 - RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AUSINO e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di cui il personale incaricato dall'altra Parte verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non divulgabili. In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Il divieto di divulgazione resta escluso qualora:

a) l'informazione risulti divenuta di pubblico domino, senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza;

b) la Parte interessata abbia autorizzato, per iscritto, l'altra Parte a divulgare l'informazione a specifici soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza AUSINO ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AUSINO.

ART. 21 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il ***Fornitore*** autorizza AUSINO a raccogliere e a trattare i propri dati personali per le finalità inerenti all'instaurazione del rapporto di cui al presente contratto e alla gestione del medesimo.

Sono trattati i dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.

Il trattamento avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici.

Le parti concordano che per quanto concerne i dati che AUSINO è obbligata a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso. I dati non verranno da AUSINO diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I dati del Fornitore potranno da AUSINO essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme

• a soggetti che hanno necessità di accedere ad essi per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Ai sensi dell'art. 7 Dlgs 196/2003, il Fornitore può esercitare nei confronti di AUSINO i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati

personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Il 'Titolare' del trattamento è AUSINO, i cui dati anagrafici sono riportati nell'intestazione del presente contratto.

ART. 22 - TRASPARENZA PREZZI

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

1) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto,

2) dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso,

3) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il ***Fornitore*** non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Fornitore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI:

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Gli eventuali contratti con subappaltatori e subcontraenti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto a pena di nullità assoluta dovranno contenere un'apposita clausola di

assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010. Il Committente si riserva di chiedere, e il fornitore si impegna sin d'ora a trasmettere, copia degli eventuali subcontratti al fine di consentire la verifica prevista dall'art. 3 comma 9 della Legge 136/2010.

ART.24 SPESE DEL CONTRATTO E DI PUBBLICAZIONE.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (scritturazione, bollo ecc) sono a totale carico del fornitore, comprese quelle tributarie.

ART.25 CAUZIONE DEFINITIVA:

A garanzia dell'esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e di quant'altro previsto dall'art. 103 D.LGS. N° 50/2016, il fornitore ha prodotto polizza fidejussoria rilasciata in data __/__/20__ da _____ n° _____ per l'importo di € _____ (diconsi ____), tenuto conto del ribasso di aggiudicazione del ___% e delle eventuali riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, (certificazione di qualità conforme e qualità ambientale). Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.LGS. N°. 50/2016.

Il contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso e la relativa imposta farà carico al Fornitore.

Quest'atto, scritto a macchina, su carta resa legale, redatto in due esemplari si compone di n. 14 (quattordici) facciate di 25 righe ciascuna ed è stato letto dalle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono.

Per AUSINO

Per il Fornitore

Il contraente dichiara di conoscere e di accettare le condizioni e le penalità previste dal presente contratto e in particolare ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c. approva espressamente le clausole relative agli Artt. 4 "Durata e luogo", 6 "Penali", 11 "Obblighi ed adempimenti a carico

del fornitore", 13 "Clausola risolutiva espressa", 14 "Recesso", 17 "Divieto di cessione del contratto", 18 "Divieto di cessione del credito", 19 "Foro competente" relative al presente contratto.

Per il Fornitore

_____

Allegato I al contratto di appalto)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE N.136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

Il sottoscritto _____ _____ ____ _____ Codice fiscale _____ Nato il _____ a _____(__) In qualità di _____ _____ Dell'Impresa _____ Con sede legale a _____ in _____ Codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010, relativi ai pagamenti del servizio in epigrafe

DICHIARA

di rispettare le clausole di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010; che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

conto corrente n. _____ aperto presso: _____ IBAN: _____

_____ conto corrente n. _____ aperto presso:

_____

IBAN: _____

La ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:

1) _____, nato a _____(___) il _____ Codice fiscale _____;

2) _____, nato a _____(___) il

_____ Codice fiscale

_____;

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti correnti, vige l'obbligo di comunicarli tutti) che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

Data _____

Il Dichiarante

_____

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore (esente da autentica firma ai sensi dell'articolo 38 comma 3, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati comunicati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.